



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 138/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
VIDEOSICILIA TRAPANI S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “VIDEOSICILIA-LCN 93”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 37, COMMA 4, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 3/2018 - PROC. 26/18/VF-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 giugno 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02, del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Sicilia ha stipulato con il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali - Div. XIV Ispettorato Territoriale Sicilia, il 20 gennaio 2016 e rinnovato in data 29 novembre 2016, un accordo di collaborazione per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva, a livello locale, per la verifica di conformità alla normativa in vigore. A seguito dei controlli effettuati dai tecnici del Ministero presso la società Videosicilia Trapani S.r.l., con sede legale in Contrada Molinello, n. 161/D, Alcamo (TP), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Videosicilia -LCN 93*”, nella settimana di programmazione dal 16 al 22 ottobre 2017, sono state riscontrate le violazioni, descritte nella nota Mi.se U.0212073 del 21 dicembre 2017, inviata al suddetto CO.RE.COM., relative al superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario in violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05, la trasmissione di MAP, messaggi politici a pagamento, privi delle dovute segnalazioni in violazione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP, e la trasmissione di interruzioni pubblicitarie superiori al numero consentito all’interno dei notiziari televisivi in violazione dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05. Il CO.RE.COM., accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ha adottato in data 9 gennaio 2018 l’atto di contestazione n. CONT. 3/18, notificato nella medesima data, alla società Videosicilia Trapani S.r.l., con sede legale in Contrada Molinello n. 161/D, Alcamo (TP), fornitore del servizio di media audiovisivo locale “*Videosicilia- LCN 93*”, per:

1) il superamento dei limiti di affollamento orario:

- 16 ottobre 2017, fascia oraria 20-21;
- 17 ottobre 2017, fascia oraria 13-14; 14-15; 19-20; 20-21; 22-23;
- 18 ottobre 2017, fascia oraria 19-20; 22-23;
- 19 ottobre 2017, fascia oraria 13-14; 19-20;

in violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05;

2) la trasmissione di MAP, messaggi politici elettorali a pagamento, privi di segnalazione, quali, ad esempio:

- 16 ottobre 2017 ore 13:15:03;
- 17 ottobre 2017 ore 20:26:48;
- 19 ottobre 2017 ore 13:13:57;

in violazione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP;

3) un numero di interruzioni pubblicitarie, superiore al consentito, rispetto alla durata lorda del notiziario e inferiore a sessanta minuti, quali ad esempio:

- a. 16 ottobre 2017 edizione delle ore 13:53:27;
- b. 17 ottobre 2017 edizione delle ore 22:29:26;
- c. 18 ottobre 2017 edizione delle ore 14:22:11;

- d. 19 ottobre 2017 edizione delle ore 19:23:52;
- e. 20 ottobre 2017 edizione delle ore 14:21:51;
- f. 21 ottobre 2017 edizione delle ore 19:22:50;
- g. 22 ottobre 2017 edizione delle ore 13:47:43;

in violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato memorie difensive, in data 6 febbraio 2018, nelle quali ha evidenziato che:

- 1) il superamento dei limiti di affollamento orario, nella settimana sottoposta a controlli, è stato rilevato solo su 10 fasce orarie rispetto alla 168 totali dell'intera settimana sottoposta a controlli;
- 2) l'assenza della scritta identificativa "*Messaggio politico a pagamento*", per i MAP trasmessi durante il periodo di campagna elettorale, è dovuta ad un'anomalia del programma "*Visia*" utilizzato per la gestione del palinsesto. Ciascuno dei messaggi da trasmettere riportava in sovrimpressione la scritta, ma a causa di un malfunzionamento *< che è stato rilevato e risolto solo in data 18 ottobre 2017, come si evince dalla dichiarazione di intervento effettuata dalla società Microvision S.r.l., dal 16 ottobre 2017 non è stato caricato il jingle di introduzione dei contenitori MAP >*;
- 3) il numero di interruzioni pubblicitarie superiori a quelle consentite all'interno dei notiziari è attribuibile ad un errore umano, a causa dell'assenza per ferie matrimoniali del tecnico incaricato dell'inserimento.

La società, nell'inviare gli scritti difensivi, ha allegato anche la nota della società Microvision S.r.l. relativa all'intervento eseguito per il ripristino della corretta funzionalità del sistema. La suddetta società ha inoltre rappresentato di non essere finora mai incorsa in violazioni, di versare in una precaria situazione economico-contabile, con un conto economico in attivo per una esigua somma nell'anno 2016, tanto che, negli ultimi anni, per contenere le perdite è dovuta ricorrere a una riduzione significativa del personale impiegato.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM., con nota prot. n. 15918 del 7 marzo 2018, non ha recepito le giustificazioni presentate dalla società e ha inoltrato la documentazione istruttoria all'Autorità proponendo la sanzione per la violazione dell'art. 38, comma 9, e dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, e dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP.

Questa Autorità, da un iniziale esame della documentazione istruttoria inviata ha ritenuto di dover effettuare ulteriori approfondimenti istruttori in merito all'inserimento dei Messaggi politici a pagamento, MAP (trasmessi dai candidati in occasione delle

elezioni comunali del 5 novembre 2017) nel conteggio dell'affollamento orario risultato violare l'art. 38, comma 9.

Con nota n. prot. 36888 del 7 maggio 2018 è stato pertanto richiesto al CO.RE.COM. di voler integrare la documentazione istruttoria e di fornire nuove tabelle di affollamento pubblicitario orario ottenute scomputando la durata dei suddetti MAP, avendo a tal fine la Commissione servizi e prodotti di questa Autorità disposto la proroga di 60 giorni della scadenza del procedimento, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della delibera n. 410/14/CONS, nella seduta del giorno 8 maggio 2018, fissando la nuova scadenza del procedimento al 7 agosto 2018.

La nota integrativa inviata dal CO.RE.COM. (prot. n. 40178, del 18 maggio 2018) contiene i palinsesti della settimana soggetta a controlli nei quali risulta indicato l'orario e la durata di trasmissione dei suddetti MAP e la tabella con le nuove percentuali degli affollamenti orari ottenuti con lo scorporo dei MAP, valori che sono stati verificati dagli uffici dell'Ispettorato territoriale incaricati del monitoraggio televisivo i quali hanno anche constatato l'assenza di violazioni riguardo agli sforamenti pubblicitari oggetto di contestazione.

Questa Autorità, all'esito della valutazione della documentazione istruttoria inoltrata e delle memorie difensive inviate dalla società, ha rilevato che:

- lo scomputo dall'affollamento pubblicitario dei messaggi politici a pagamento, MAP, trasmessi durante il periodo di campagna elettorale, si è reso necessario in quanto tali messaggi sono soggetti alla disciplina della legge n. 28 del 2000 e non alla disposizione di cui all'art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05;
- conseguentemente l'assenza di segnalazione durante la trasmissione di tali messaggi politici non appare riconducibile al dettato dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05;
- l'inserimento di interruzioni pubblicitarie, superiori al consentito, nei notiziari televisivi non è giustificabile con l'errore umano e non costituisce esimente, né può essere dato rilievo alla situazione economica della società.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si conferma la violazione dell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 per la trasmissione di un numero di interruzioni pubblicitarie superiori al consentito nella trasmissione dei notiziari *Videosicilia News*, mentre non si configurano le violazioni dell'art. 38, comma 9, e dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP, come descritte nella contestazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50

(millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di interruzione di notiziari con trasmissione di pubblicità, deve ritenersi di lieve entità in considerazione del contenuto numero di episodi rilevati nel corso della settimana sottoposta a controlli.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, è dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta per l'anno 2016 un conto economico in attivo, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sopra prevista;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50), somma corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione, moltiplicato per le sette giornate di programmazione, secondo il principio del cumulo materiale della sanzione;

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sette giornate sottoposte a monitoraggio (dal 16 al 22 ottobre 2017) risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Videosicilia Trapani S.r.l., cod. fisc. 01450960818, con sede legale in Contrada Molinello, n. 161/D, Alcamo (TP), autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Videosicilia -LCN 93" di pagare la sanzione amministrativa

di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 10.846,50 (diecimilaottocentoquarantasei/50), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, con delibera n. 138/18/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 138/18/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi